



Istituto Comprensivo “Castellana S. – Polizzi G.”

Rione Frazzucchi, snc – 90020 Castellana Sicula

☎ ☎ 0921562586 e-mail: paic820003@istruzione.it PEC: paic820003@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.ic-castellanapolizzi.edu.it

CODICE FISCALE: 96021870827 C.U.U: UFKLPE



Prot. n. 1444/I.1

Castellana Sicula, 06/06/2020

All' Albo
Alla RSU di Istituto
Al D.S.G.A.
Al personale docente ed ATA
Al sito web
Agli Atti

e p.c Al Sig. Prefetto della Provincia Palermo;
Al Sig. Questore della Provincia di Palermo;
Al Presidente della Provincia Palermo;
Al Sindaco del Comune di Castellana Sicula;
Al Sindaco del Comune di Polizzi Generosa
All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;
All'AT dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;
Alla Direzione della Asl di Petralia Sottana;
Al Corpo della polizia Municipale e protezione Civile di Castellana S.;
Al Corpo della polizia Municipale e Protezione Civile di Polizzi G.;
Al Comando legione carabinieri di Palermo;
Al Dipartimento della funzione pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Oggetto: (COVID-19). Contenimento e riavvio delle attività produttive. II° STEP.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, recante il Regolamento sull'autonomia scolastica;

VISTO il D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 – art. 25 - recante la disciplina della qualifica dirigenziale dei Capi d'Istituto;

VISTO il C.C.N.L. di comparto sottoscritto il 29/11/2007, così come novellato dal CCNL 19/04/2018;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”;

RITENUTO necessario aderire alle misure di prevenzione dettate dagli organi competenti, per evitare la diffusione e contenere l'infezione del COVID-19;

VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n.9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19” con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n.81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 278 del 6 marzo 2020 nella quale viene previsto che”...*spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero*”;

VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n.279 dell'08/03/2020;

VISTO l'art.2, comma1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale”... *la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti*”;

CONSIDERATO che lo *smart working* è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio;

VISTA la nota MIUR 323 del 10/03/2020 nella quale viene ribadito”...*l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa*”;

VISTO l'art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale *"...le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza..."* Principio ripreso dalla nota MIUR 351 del 12/03/2020;

AVENDO la presente Istituzione organizzato l'erogazione dei servizi amministrativi tramite prestazioni lavorative in forma di smart working, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ex art 87, comma 1, lettera b del Decreto Legge 17/03/2020, n 18;

VISTA la nota MIUR 351 del 12 marzo 2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce *".. la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale.."*;

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che *"...le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e nel contempo prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro"*;

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12 marzo 2020, nella quale è previsto che *"...le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale)"*;

CONSIDERATO che l'OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;

CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;

CONSIDERATO che l'attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID - 19;

PRESO ATTO dell'evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio nazionale e regionale;

CONSIDERATO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti del territorio nazionale rendono necessarie ulteriori misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO delle disposizioni dettate dal **DPCM del 26 aprile 2020** concernente la proroga delle misure di contenimento nell'ambito della contingente emergenza sanitaria e la riapertura graduale delle attività produttive sul territorio nazionale;

TENUTO CONTO dei provvedimenti emanati dalla presidenza della Regione Sicilia;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui alla nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del M.I. prot. **AOODPIT622 del 01/05/2020**, così come integrate e prorogate con nota prot. **AOODPIT682 del 15/05/2020**, concernente il proseguimento del lavoro agile per le Istituzioni Scolastiche ed Educative;

VISTO l'art. 87, comma 1 del **D.L. 18/2020** che testualmente recita: *"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita*

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza”;

TENUTO CONTO dell'art. 263 del **Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34** cosiddetto Decreto Rilancio – concernente: Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, che recita: *“Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza”;*

CONSIDERATO che *“...le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165...”* e, in quanto tali, le Istituzioni Scolastiche sono chiamate a contemperare la graduale ripresa delle attività in presenza dettate da indifferibili necessità con le vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità;

VALUTATE le esigenze amministrative e contabili inerenti l'imminente chiusura delle attività didattiche che richiedono la prestazione indifferibile in presenza;

VISTO l'art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro *“..la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28(DVR)”;*

VISTO l'art. 396, comma 2, lett. l), del D.lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo”. *Spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola”;*

VISTO il comma 4, dell'art. 25 del D.lgs. 165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico” *...l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale...”;*

VISTO il D.lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;

VERIFICATO che, stante l'organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo lo scrivente abilitato tutto il personale di segreteria a lavorare in remoto sugli applicativi in dotazione della scuola;

VERIFICATO che la presente Istituzione Scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio d'istruzione attraverso la didattica a distanza tramite le piattaforme on-line;

ACCLARATO che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede;

VISTO l'art. 32 della Costituzione per il quale *“...la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”;*

VERIFICATO tra l'altro la scarsa irreperibilità di DPI (dispositivi personali di protezione) quali mascherine, prodotti igienizzanti ed altro;

A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell'istituto;

PREVIA intesa con il DSGA e l'RSPP d'istituto;

PREVIA informativa al RLS dell'istituto;

PREVIA informativa alla RSU dell'istituto;

al fine di contemperare la contingente emergenza con l'attività funzionale dell'Istituzione Scolastica e con la graduale riapertura delle attività produttive ed evadere i lavori che necessitano di prestazioni in presenza;

altresì,

VAGLIATA l'evoluzione del trend di contagi conseguente anche all'apertura delle attività degli altri settori produttivi,

DISPONE

la ripresa dell'attività in presenza degli uffici così come di seguito specificato e secondo la seguente calendarizzazione:

1. Dal 08 al 13 giugno 2020;

- attività in presenza da lunedì a venerdì con l'impiego massimo di **due unità di personale amministrativo per volta** e di **due unità di personale Collaboratore Scolastico per volta** che, alternativamente, provvederanno uno all'apertura, sorveglianza e supporto in orario antimeridiano, l'altro alla pulizia e chiusura pomeridiana.

2. Dal 14 giugno 2020;

- attività in presenza da lunedì a venerdì con l'impiego di **tutte le unità di personale amministrativo** e, alternativamente, di **due unità di personale collaboratore scolastico per volta** che, alternativamente, provvederanno uno all'apertura, sorveglianza e supporto in orario antimeridiano, l'altro alla pulizia e chiusura pomeridiana.

Resta salva la possibilità di pianificare, anche in orario pomeridiano, ulteriori e indifferibili attività in presenza connesse al termine delle lezioni e alle conseguenti operazioni di scrutinio e valutazione finale attraverso lo strumento della turnazione e della flessibilità oraria, con le limitazioni sopraindicate e con l'impiego finanche di più unità di personale collaboratore scolastico per volta.

Rimane comunque inibito l'accesso agli uffici da parte dell'utenza, salvo casi indifferibili e preventivamente autorizzati. Ove possibile, l'erogazione dei servizi con l'utenza sarà operata con modalità di interlocuzione programmata, attraverso soluzioni digitali alternative e non in presenza.

Le ulteriori attività funzionali e formative, sospese in presenza, continueranno ad essere assicurate con modalità a distanza.

Previo valutazione del trend di evoluzione epidemiologica, e delle contingenze dettate da ulteriori disposizioni ministeriali, si possono pianificare i lavori di pulizia, areazione e sanificazione anche dei plessi periferici.

Nelle giornate di sabato ricomprese nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica, salvo esigenze improcrastinabili, è comunque sospesa l'attività in presenza.

La presente rimodulazione delle attività è temporanea ed è valida "*...fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019...*", salvo ulteriori disposizioni degli organi istituzionali competenti.

Resta inteso che tutte le attività in presenza dovranno essere svolte nella piena adozione delle misure di sicurezza dettate dagli OO.SS.CC. e utilizzando gli adeguati dispositivi di protezione individuale.

È delegata al DSGA l'organizzazione quotidiana delle attività del lavoro in collaborazione con il Dirigente Scolastico, considerando in particolare eventuali scadenze normative ancora non prorogate.

Per la mancata prestazione lavorativa per il periodo di emergenza epidemiologica (assenza dal posto di lavoro e impossibilità di lavoro a distanza), si farà ricorso all'art. 1256 del codice civile, che disciplina il caso dell'obbligazione divenuta temporaneamente impossibile, fermo restando quanto già dettato dalle direttive ministeriali o a quanto sarà disciplinato anche successivamente;

Resta quanto stabilito dal Piano annuale delle attività del personale ATA con le modifiche relative alla contingente situazione di emergenza per l'a.s. 2019/2020 predisposto dal DSGA.

La segreteria è reperibile agli indirizzi:

PEO: paic8280003@istruzione.it

PEC: paic820003@pec.istruzione.it

TEL: 0921562586

Per urgenze indifferibili nei gg di mancata prestazione in presenza contattare il Dirigente Scolastico al n. tel. [3284898609](tel:3284898609);

Tutte le comunicazioni all'utenza sono visionabili nel sito web dell'Istituzione Scolastica all'indirizzo: www.ic-castellanapolizzi.edu.it.

Le presenti disposizioni potranno essere oggetto di cambiamento in relazione alle contingenze dettate dalle ulteriori disposizioni prese a livello governativo e ministeriale.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Carmela Paolino)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993